

La temporanea "riduzione al minimo" della rilevanza penale delle inottemperanze agli obblighi di cui all'art.258 (e non solo): infortunio o scelta voluta? ¹

Prof. Alberta Leonarda Vergine

I primi commentatori, fors'anche storditi dalla notevole dimensione dell'intervento legislativo, quasi non hanno sottolineato², nelle loro critiche, una "novità" che il penalista, invece, avverte immediatamente anche perché sembrerebbe trattarsi dell'unico intervento "diretto" sul sistema penale della parte IV del TUA, ad opera di un atto normativo, il d.lgs.205/10, che viene formalmente giustificato (ma, lo abbiamo già evidenziato, del tutto riduttivamente) come attuativo della direttiva 2008/98/CE che sul disposto in questione, e sulla rilevanza penale dell'inottemperanza agli obblighi ivi previsti, ovviamente nulla imponeva e disponeva. Ci spieghiamo meglio: il riferimento è all'art. 258 d.lgs.152/06, che già nella versione più risalente -art.52 d.lgs.22/97- prevedeva una serie di obblighi di comunicazione e di tenuta di registri obbligatori e di formulari, presidiati da sanzioni amministrative. In esso, solitario, si stagliava nel comma 4 –comma 3 per l'art.52- il rinvio, *quoad poenam*, all'art.483 c.p. che "promuoveva", direttamente da illecito amministrativo al rango di delitto, sia la condotta di chiunque effettuasse trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'art.193, ovvero avendo indicato nel formulario dati incompleti o inesatti; sia la condotta di chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisse false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti; sia la condotta di colui che facesse uso di un certificato falso durante il trasporto. Il d.lgs.205/10, con l'art.35, sembrerebbe limitarsi ad 'adattare' l'articolo in questione alla situazione relativa a dette condotte, quando poste in essere da soggetti non aderenti al SISTRI, essendo le sanzioni previste per le inottemperanze ad esso disciplinate dal successivo art. 36, ma in realtà va molto oltre. Limitando per il momento l'analisi al comma 4, che è quello di rilievo penale, lo stesso, anche solo a prima lettura, risulta oltremodo "ridimensionato", in quanto la pena di cui all'art.483 c.p. oggi risulta non solo esclusivamente applicata a chi, "nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto", ma detta condotta è oggi rilevante³ solo quando realizzata da "imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a)".

In buona sostanza, il trasporto di rifiuti pericolosi effettuato senza formulario o con formulario redatto in modo incompleto o inesatto, dal 25 dicembre 2010 sembrerebbe venire, diremmo quasi brutalmente, ridotto al rango di illecito amministrativo, ma solo quando responsabile di questa condotta sia, o sia stato, il soggetto apicale/legale rappresentante/titolare (il legislatore, colpevolmente, non precisa dimentico, anche questa volta, che dovendo individuare l'autore di un reato non può permettersi di fare riferimento ad altri che a una persona fisica) di un'impresa che raccoglie e trasporta i propri rifiuti pericolosi e che non abbia aderito su base volontaria al SISTRI e le altre due condotte penalmente rilevanti sembrerebbero anch'esse ridimensionate, nella loro contestabilità, stante appunto la trasformazione delle fattispecie da reati comuni a reati propri. Il

¹ La relazione della Prof. A. L. Vergine è qui riportata nella versione definitiva, assunta nella ambito di un poiù esteso capitolo (11) dell'opera: "Commento al D. Lgs. n. 205/2010 sui rifiuti. Profili giuridici e tecnici" recante ulteriori contributi, e coordinata da F. Giampietro, Milano, IPSOA, 2011, in corso di pubblicazione

² Al momento di andare in stampa, ci consta che solo FICCO, *Si chiama abolito criminis la vera sorpresa del Correttivo rifiuti*, in www.reteambiente.it, ne abbia dato rapida notizia, pervenendo alle stesse conclusioni cui siamo giunti noi.

³ Ovviamente, verrebbe da dire, considerato che l'art. 258 opera con riferimento solo a quei soggetti e che dopo l'entrata in vigore a pieno regime del SISTRI il trasporto di rifiuti pericolosi sarà comunque e sempre sottoposto a detto sistema di controllo e, pertanto, chi non lo rispetterà sarà sanzionato con le pene per esso previste.

condizionale è d'obbligo, in quanto in realtà se non si circoscrive la lettura al solo "rinnovato" art. 258, e si va oltre, i commi 6 e 7 e 8 dell'art.260 *bis* ci consentono di affermare che tutte le ipotesi in precedenza penalmente rilevanti quando riferite al pregresso sistema di controllo, hanno mantenuto detto rilievo quando relative al SISTRI, ma in compenso molte di quelle relative al SISTRI - della cui rilevanza penale si era parlato dopo l'approvazione, nel Consiglio dei ministri del 16 aprile 2010, del d.d.l. di recepimento della direttiva 2008/98/CE che fece plaudire i primi commentatori per essersi in esso previste "maxi sanzioni" penali per chi non avesse rispettato tale sistema di controllo⁴-, sono state, invero senza alcun clamore, ricondotte a mera rilevanza amministrativa⁵. Nel c.6, infatti, si stabilisce che "si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti"; nel comma 7 si stabilisce che "il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con [...] la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati"; e nel comma 8 si stabilisce che "il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI- AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi".

E lecito domandarsi, a questo punto, se nessun effetto questi interventi possano esercitare su condotte penalmente rilevanti, ai sensi del 'pregresso' comma 4 e per le quali siano in corso processi o siano state realizzate dopo l'entrata in vigore del d.lgs.205/10 e la risposta al quesito è, per parte nostra, negativa, e cercheremo di spiegarne le ragioni, pur convinti che le conclusioni, cui inevitabilmente si deve pervenire⁶,—utilizzando correttamente i soli strumenti ermeneutici concessi dal diritto penale costituzionalmente orientato, non coincidono con la possibile/probabile volontà del legislatore, ben consapevoli, comunque, del fatto che la stessa è una sorta di "figura spettrale che svanisce appena si tenta di coglierne la realtà"⁷.

Anzitutto, una annotazione relativa al comma 8 dell'art.260 *bis*, anch'esso del tutto trascurato dai primi commentatori, ove si rinviene una fattispecie penalmente rilevante che, nei termini, invero singolari, utilizzati dal legislatore del 2010, e più sopra testualmente riportati, non era presente nel pregresso sistema sanzionatorio delle attività di trasporto "irregolari". Detto comma, infatti, punisce la condotta del "trasportatore che accompagna [??] il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI[...] fraudolentemente alterata", "con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi". La perplessità, quanto meno del penalista, deriva non tanto dalla inutilità della precisazione della entità dell'aggravamento di pena derivato dall'essere i rifiuti trasportati pericolosi, quanto, anzitutto, dall'incomprensibile, almeno per chi scrive, rinvio a un

⁴ Cfr. ad esempio "*SISTRI: da Gennaio maxi sanzioni*" in www.gestaonline.it

⁵ Come molto ben documentato, e garbatamente criticato, da PALLOTTA, *Omessa iscrizione al SISTRI*, cit.

⁶ Alle stesse conclusioni è pervenuta FICCO, *op.loc.cit.*; opportunamente BORZI', *D.lgs. n.205 del 2010: impatto sulla "codificazione" ambientale, esigenze attuative, norme transitorie e rapporto con la disciplina di particolari tipologie di rifiuti*, *supra* Cap.8, in specie par. 4.3.1., ha sottolineato come le modifiche apportate dal d.lgs.205/10 all'art.258 procureranno conseguenze (problematiche) anche in altri settori "speciali" del 'sistema rifiuti', quale quello dettato per i RAEE sul quale recentemente è intervenuto il D.M.65/2010 (v.lo con un breve commento di PIPERE, *RAEE Con il D.M.65/10 il sistema della raccolta verso la semplificazione*, in *Ambiente&sicurezza*, 2010, 10, 84 ss.) a causa del rinvio di cui all'art. 10 proprio alle sanzioni di cui all'art.258.

⁷ In questi esatti termini IACOVIELLO, *La motivazione della sentenza penale e il suo controllo in cassazione*, Milano, 1997, 233.

improbabile combinato disposto tra l'art.477⁸ e l'art.482⁹. Non capiamo, infatti, cosa mai si debba "combinare" tra le due norme, considerato che la seconda già si "combina" di per sé con la prima; a conferma, si legga la previsione che, infatti, punisce i fatti preveduti dalla prima (contraffazione/alterazione) commessi dal privato (ovvero dal pubblico ufficiale fuori dall'esercizio delle sue funzioni) con la pena stabilita nella prima, ridotta di un terzo. In secondo luogo, non si comprende, trattandosi di sanzione prevista per chi si limita a utilizzare una scheda fraudolentemente alterata da altri¹⁰, perché o non si sia utilizzato il rinvio *quoad poenam* di cui agli altri, analoghi, disposti, o non si sia, e meglio, fatto rinvio all'art.489 c.p. che punisce, appunto, l'uso di un atto falso. Né si comprende perché il trasportatore che "accompagna il trasporto di rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI- AREA Movimentazione fraudolentemente alterata" debba "pagare", in termini di pena, di più (minimo della reclusione da 4 mesi), rispetto al trasportare che "fa uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni" (ex comma 7 ult. parte, minimo della reclusione da 15 gg.). Ancora, stentiamo a comprendere l'utilità, in termini penalistici, dell'uso dell'avverbio "fraudolentemente" a caratterizzare l'alterazione del documento, posto anche che nelle altre, analoghe, previsioni lo stesso non è previsto. Non è questa certo la sede per discettare sulla opportunità di tale scelta, va da sé, tuttavia, che dovendo essere "fraudolentemente alterato" il documento¹¹, che "accompagna" i rifiuti trasportati, ed essendo la condotta di trasporto, quella penalmente rilevante ex comma 8, non sarà compito facile per il giudicante provare che altri, terzo estraneo a questo reato, ha alterato fraudolentemente detto documento¹². Anche se qualcuno potrebbe ipotizzare che pure in questo caso si tratti di inutile - quanto inoffensiva, seppur inelegante - ridondanza, non essendo rari, nel nostro codice, i casi di "superfetazione normativa" come quello, quasi di scuola, dell'art.392 in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, laddove l'avverbio "arbitrariamente" si ritiene del tutto inutile, trattandosi di una condotta punita solo quando realizzata mediante violenza sulle cose, e quindi, già per ciò solo, arbitraria¹³.

Quindi, e riassumendo, il nuovo assetto sanzionatorio penalmente rilevante relativo alle attività di trasporto di rifiuti, inottemperanti ai controlli, se la condotta riguarda rifiuti provenienti da imprese, che non hanno aderito su base volontaria al SISTRI, è rinvenibile nel "nuovo" 4 comma dell'art.258, mentre l'assai ridotto assetto penalmente rilevante delle inottemperanze al SISTRI è rinvenibile negli artt.260 *bis* e *ter*.

Poiché, però, nel d.lgs.205/2010 sono previsti termini di "entrata in vigore" delle singole norme differenziati e scaglionati nel tempo, dobbiamo verificare quali norme siano già in vigore e quali no, e quando queste ultime lo saranno.

L'art. 16 del d.lgs.205/10 "Modifica degli articoli 188, 189, 190 e 193 del d.lgs. 152/06", che provvede anche a introdurre gli art.188 *bis* e *ter* riferiti al "Controllo sulla tracciabilità dei rifiuti" e al "Sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti", prevede che "le disposizioni del presente articolo [quindi, sia gli articoli "riscritti", che quelli introdotti *ex novo*] entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 [...] e successive modificazioni¹⁴".

⁸ Art.477 "Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative"

⁹ Art.482 "falsità materiale commessa dal privato"

¹⁰ Infatti, delle due l'una: se si scrive la norma nei termini vuol dire che si vuole punire l'uso dell'atto "alterato fraudolentemente da altri", se al contrario si volesse punire chi "altera" e poi utilizza, si sarebbe dovuta formulare la norma riferendosi al "trasportatore che altera fraudolentemente copia della scheda... e ne fa uso".

¹¹ Non riusciamo comunque a capire se l'alterazione fraudolenta abbia ad oggetto la "copia cartacea" di una scheda SISTRI "vera", o se l'alterazione fraudolenta debba avere ad oggetto la stessa scheda, che viene poi utilizzata in formato cartaceo dal trasportatore.

¹² Inoltre, trattandosi di delitto, l'elemento soggettivo necessariamente sarà il dolo, e neppure detto elemento sarà di facile prova, così come dovrebbe essere inevitabilmente assolto il trasportatore che, anche utilizzando la normale diligenza, non poteva essere a conoscenza della fraudolenta alterazione.

¹³ Per tutti, sulla questione, PULITANO', *Illiceità espressa e illiceità speciale*, in *R.I.D.P.P.*, 1967,65

¹⁴ L'ultimo, ad oggi, rinvio di detto termine è quello di cui al D.M. 22 dicembre 2010, "emanato tra le lacrime del Ministro", così AMENDOLA, *Viva, viva*, cit., che ha spostato il precedente al 1.6.2011

L'art. 39 prevede, invece, che "le sanzioni del presente decreto relative al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lett. a), si applicano" anch'esse a partire da quel giorno.

L'art. 35, che reca "Modifiche all'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", nulla dispone in argomento e non rientrando detta previsione né tra le norme "che prevedono sanzioni al sistema SISTRI", né tra quelle citate dall'art.16, è gioco forza che si concluda nel senso che lo stesso è entrato in vigore, con la sua efficacia "modificante" dell'art. 258 'versione 2006', come tutte le altre norme del d.lgs.205, non riconducibili nelle eccezioni dell'art.39, e neppure di quelle dell'art.16, dal 25 dicembre 2010.

Quindi, a partire dal giorno "successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 [...] e successive modificazioni", entreranno in vigore il "nuovo" art.188 "Responsabilità della gestione dei rifiuti" che sostituirà il "vecchio" rubricato "Oneri dei produttori e dei detentori"; i nuovi artt.189 "Catasto dei rifiuti", 190 "Registri di carico e scarico" e 193 "Trasporto dei rifiuti" che sostituiranno i "vecchi" articoli corrispondenti, dalle identiche rubriche; i "nuovi entrati" artt. 183 *bis* e 183 *ter*; e le sanzioni di cui agli artt. 260 *bis* e *ter*. Mentre il "modificato" art.258, ripetiamo, essendo riferito a comportamenti riferibili solo a soggetti inottemperanti a sistemi di controllo "alternativi" rispetto al SISTRI, deve esser considerato entrato in vigore contemporaneamente alle altre (rispetto a quelle indicate negli artt.16 e 39) norme del d.lgs.205/10. Conseguentemente, dalla stessa data sono da ritenersi "cancellati" dall'esistente normativo, e quindi inevitabilmente ... rottamati e quindi inutilizzabili, i commi o le intere disposizioni sostituite o modificate da tali "altre" norme del d.lgs.205/10.

Il nostro legislatore nel redigere il testo normativo al nostro esame, purtroppo - e una volta di più -, non solo ha completamente trascurato che, quando si incide, modificandole, su norme che prevedono, tra l'altro, reati, si deve disporre anche pensando alle regole che governano la successione di leggi penali nel tempo¹⁵; ma non ha neppure preso in considerazione l'evenienza, poi regolarmente verificatasi, che, mentre stava per entrare in vigore il nuovo d.lgs.205/06, venisse approvato e pubblicato, e quindi entrasse in vigore, un D.M. che "spostava" la data del "giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2 [...]", di cui agli artt. 16 e 39 c.2, d.lgs.205/11.

Le conseguenze di queste omesse valutazioni sono e saranno "importanti" e, aggiungeremmo, anche e molto, preoccupanti, e, quel che è peggio, non eliminabili neppure con le ardite interpretazioni più che del "detto" dal legislatore, del "non detto", che abbiamo letto proposte in questi ultimi giorni.

Cerchiamo di spiegarci meglio distinguendo le diverse situazioni ipotizzabili con riferimento a processi già in corso e a processi che inizieranno: a) è già in corso un procedimento/processo nei confronti di un soggetto, al quale sia stato contestato, *ante* 25 dicembre 2010, il delitto di cui all'art.258 comma 4, prima ipotesi (trasporto rifiuti pericolosi senza formulario); b) è già in corso un procedimento/processo nei confronti di un soggetto al quale sia stato contestato, *ante* 25 dicembre 2010, uno dei delitti di cui all'art.258 comma 4, seconda o terza ipotesi (per aver fornito false indicazioni sui rifiuti nella predisposizione del certificato di analisi, o per aver fatto uso di certificato falso durante il trasporto); c) è stata accertata dall'A.G., e quindi siano in corso indagini nei confronti del suo autore, una condotta, realizzata dopo il 25 dicembre 2010 e riconducibile a una delle tre ipotesi delittuose previste dal "vecchio" comma 4, art. 258.

Esaminiamo prima le ipotesi formulate con riferimento a condotte per le quali siano già in corso procedimenti penali. Al momento, e fino al 1.6.2011, salvo ulteriori (temuti) rinvii o (auspicati) interventi del legislatore, la fattispecie di cui alla prima parte della "porzione" penalistica del comma 4, non è più prevista dalle legge come reato¹⁶; le altre due fattispecie, invece,

¹⁵ Per rimanere nella tematica ambientale, pensiamo ai notevoli problemi sorti con l'entrata in vigore dell'art. 257 TUA. Cfr. VERGINE, *Continuità del tipo di illecito o discontinuità tra il reato di cui all'art.51 bis d.lgs.22/97 e quello di cui all'art. 257 d.lgs.152/06*, in *Riv.trim.dir.pen.ec.*, 2007, 870 ss.

¹⁶ L'eliminazione di tale condotta penalmente rilevante, sarebbe sembrata meno folle di quanto non appaia oggi, considerato che il sistema SISTRI è stato previsto come sempre obbligatorio per chi trasporti rifiuti pericolosi, in ragione di ciò correttamente non si era più sanzionata la condotta di chi trasportasse rifiuti pericolosi senza formulario, in quanto

mantengono la loro rilevanza penale, ma solo con riferimento, come abbiamo anticipato, a un ben definita, e limitata, categoria di soggetti, trattandosi oggi di reati propri, e solo nel caso che si tratti di trasporto di rifiuti 'non altrui'. Quindi si impone l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato, non solo nell'ipotesi sub a), ma anche nelle ipotesi sub b) tutte le volte che o si tratti di imputati operanti per imprese che non abbiano "non aderito [ci sia perdonato l'inevitabile bisticcio tra negazioni] su base volontaria al Sistri" (proprio perché ora si tratta di reato proprio), oppure oggetto del trasporto siano rifiuti altrui, posto che oggi quel reato è contestabile, come s'è detto, solo qualora i rifiuti siano propri.

Condotte realizzate dopo il 25 dicembre 2010 e che fino a quella data sarebbero state riconducibili a una delle tre ipotesi delittuose del comma 4 dell'art.258 "vecchia" e "cancellata" versione: relativamente a queste, fino al 31 maggio 2011, fa male al cuore dirlo, ma il legislatore è riuscito a provocare un insensato, inaccettabile, e anche incredibile pasticcio¹⁷ "normativo", pagando a prezzo altissimo la sua scelta di "incastonare" le nuove disposizioni nelle previgenti normative, con il risultato che le stesse si sono sovrapposte al testo del D.Lgs. n. 152/2006, sul quale erano già intervenuti vari decreti correttivi, e hanno prodotto una sorta di "mosaico eterogeneo"¹⁸, non solo di lettura e comprensione difficilissime, ma di applicazione quasi impossibile.

E non si affermi che si tratta di "una interpretazione assolutamente non condivisibile e [...] al di fuori di ogni logica comune (prima ancora che giuridica)"¹⁹ e non si formulino retorici interrogativi del tipo "quale sarebbe la finalità non solo giuridica, ma anche e soprattutto di elementare logica, di tale presunta scelta legislativa"²⁰. Chi ha provocato questo incredibile "non-senso normativo" è esclusivamente il nostro legislatore, sempre più approssimativo e disattento - nella migliore delle ipotesi-; e non si dia la colpa del risultato assurdo all'interprete che coerentemente utilizza i corretti strumenti ermeneutici. Né si invochi, per carità, il buon senso, soprattutto se, quando si pretende che lo usi l'interprete, e al contempo, si dà conto che "da diversi lustri [lo stesso] difetta alla grande nel campo delle norme in materia ambientale". Siamo consapevoli che un'interpretazione quale quella cui ci costringe lo sbadato (a essere ottimisti) legislatore del d.lgs.205/10 "rischia di generare micidiali incoraggiamenti per ogni forma di illegalità connessa al trasporto dei rifiuti", ma auspichiamo un tempestivo (immediato) e adeguato intervento 'riparatorio' da parte dello stesso.

Sostenere che "a nostro modesto avviso, si continua ad applicare il 'vecchio' e 'storico' testo sanzionatorio dell'art. 258 d.lgs.152/06 NON [*in maiuscolo è nostro, n.d.r.*] modificato dal d.lgs.205/10", ci sembra già affermazione non precisa, ma arrivare a sostenere che "è vero che il legislatore non ha espressamente scritto [nonostante ciò abbia fatto per le altre norme relative ai controlli sui trasporti, *n.d.r.*]che continua a essere applicabile il vecchio art.258, ma è talmente logico e banale questo principio che forse non ha ritenuto opportuno neppure precisarlo (o forse se ne è semplicemente dimenticato in questo pasticcio di novelle incrociate)"²¹, è, sempre a nostro personale avviso, decisamente esagerato, quanto meno così appare a chi, come chi scrive, deve anche insegnare a giovani studenti i principi (costituzionali) alla base del diritto penale ambientale.

Se si potesse porre rimedio con un po' di "sano buon senso"²² a "erroracci" di questo tipo da parte del legislatore, in questi giorni non sarebbe così vivace la polemica derivante dalla, non

gli stessi debbono essere sempre trasportati nel rispetto del SISTRI, e la condotta penalmente rilevante è quella di cui al comma 7 dell'art.260, bis. Oggi, con il rinvio dell'entrata in vigore delle sanzioni del SISTRI, si debbono fare i conti con un "vuoto sanzionatorio" ingenuamente non previsto.

¹⁷ Purtroppo nella normativa ambientale evenienze del genere non sono rare se solo pochi anni fa scrivevamo un lavoro del titolo "*Quel pasticciaccio brutto dei rottami ferrosi*", I e II parte, in *Ambiente&Sviluppo*, 2005, 854 ss.; 959 ss.

¹⁸ Le felici espressioni virgolettate sono di F.GIAMPIETRO, in F.GIAMPIETRO, MURATORI,RÖTTGEN, *Il D.Lgs. n. 205/2010 sui rifiuti: prima lettura*, in *Ambiente&Sviluppo*, 2011, fasc. 2, p. 105 ss.

¹⁹ In questi termini SANTOLOCI, *Nessuna vacatio legis per le sanzioni sul trasporto:dopo le modifiche del d.lgs.205/10, fino al 1.6.2011 si applica l'ordinario sistema sanzionatorio del d.lgs.152/06 (parte IV)*, in www.dirittoambiente.net.

²⁰ Così SANTOLOCI, *op.ult.cit.*

²¹ Così SANTOLOCI, *op.ult.cit.*

²² Che, per altri, ad esempio. V. Majakovskij, invece che "sano" sarebbe addirittura "vergognoso".

voluta, illogica, stupida finanche, ma comunque, almeno ad attuale avviso del S.C.²³, effettiva abrogazione della L. 283/62 sulla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, ad opera della L.246/05 la c.d. "taglia leggi"²⁴.

Siamo costretti, pertanto, a ammettere che il legislatore, ancora una volta²⁵, ha utilizzato una "raccapricciante tecnica legislativa"²⁶ e che, tra rinvii previsti nel decreto in commento e rinvii probabilmente non previsti -ma certo prevedibili- rintracciabili in altri testi normativi, espressioni generiche quando non equivoche e approssimative e evidente poca dimestichezza con le categorie penalistiche, ci ha consegnato una disciplina, quella relativa ai controlli sui trasporti di rifiuti, caratterizzata da un colossale, quanto ingiustificato e ingiustificabile, "vuoto di tutela" che, speriamo, vorrà provvedere a colmare immediatamente, ma che, finchè ciò non avverrà, 'macchierà' un prodotto normativo che, quanto meno *pro quota parte* - perché ,ripetiamo, non si tratta di un provvedimento con il quale ci si limiti a dare adempimento alla direttiva 2008/98/CE- avrebbe dovuto comunque prevedere "sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive".

²³ Cfr. per tutti Sez. III, n. 12572 del 25 febbraio 2010, dep. 31 marzo 2010, imp. F., inedita, v.la citata e riassunta da Scarcella, in *Relazione 19.1.2011 a cura dell'Ufficio massimario della Corte di Cassazione*, pubblicata in www.lexambiente.it. Per una lettura "abrogatrice", cfr. POLCINI TARTAGLIA, *Diritto alla salute, semplificazione legislativa ed abrogazione della legge 283 del 1962*, in www.AmbienteDiritto.it

²⁴ Anche in questo caso, a fronte di decisioni recenti orientate per la efficacia abrogativa della legge (cfr. Cass. sez. III, n.12572, cit.), qualcuno ha tentato una "interpretazione adeguatrice" della norma, ricorrendo a un comma (il c. 17 dell'art.14) della stessa L.246/05 che esclude dall'abrogazione i testi normativi "che richiamino nell'epigrafe la denominazione Codice o testo Unico", sostenendo che la legge 283/62 rientrerebbe in questa deroga, riferendosi la rubrica a "Modifiche agli artt. 242,243..... del Testo Unico delle Leggi sanitarie". Ma detta "scappatoia" è stata giudicata impraticabile anche da magistrati usi a impiegare le norme fin quasi al punto di rottura pur di raggiungere il risultato di punire i colpevoli, cfr. I dubbi di Guariniello, in www.newsfood.com 18.1.2011. Al contrario, nella recentissima Relazione 19.1.2011, cit. alla nota precedente, si propone una più elegante interpretazione adeguatrice, e forse anche preterintenzionale, della norma che salverebbe la legge in parola. Mentre questo lavoro era corso di pubblicazione è stata data notizia del fatto che La Corte di Cassazione, con sentenza del 19 Gennaio 2011, ha ribaltato un precedente parere dello scorso febbraio che confermava l' annullamento della legge. Vista l'importanza della problematica e i numerosi articoli sull'argomento apparsi sui media, la Suprema Corte, prima ancora di depositare le motivazioni, ha diramato una "informazione provvisoria" in cui annuncia il senso della decisione, ovvero che la legge n.283 del 1962 non rientra fra quelle abrogate dalla legge n.246 del 2005" così i lancio della notizia su www.pieronuciari.it

²⁵ Già negli anni passati abbiamo più volte e aspramente criticato la pessima fattura delle norme, cfr. VERGINE, *La delusione*, loc.cit.

²⁶ Così, testualmente, FLORA, *La formazione dell'avvocato*, cit.,1416